

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 29 gennaio 2008

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

N. 25

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
12 ottobre 2007.

**Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
per la valutazione e la riduzione del rischio sismico
del patrimonio culturale con riferimento alle norme
tecniche per le costruzioni.**

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2007.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, ed in particolare l'art. 5, comma 2, ove è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, d'intesa con le regioni e gli enti locali;

Visto l'art. 5 comma 4-ter, del medesimo decreto-legge n. 343 del 2001, in cui è previsto che il Dipartimento della protezione civile svolga compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'art. 107, comma 1, lettere a) e f), n. 1, e all'art. 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri per la conseguente approvazione del Consiglio dei Ministri;

Visto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 n. 3274 e s.m.i., recante «Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici», le cui disposizioni contengono, tra l'altro, l'obbligo di procedere alla verifica degli edifici e delle opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, e di quelli che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

Visto l'allegato A del decreto del Capo dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003, n. 3685, che include nella categoria di edifici di competenza statale anche quelli il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», ed in particolare l'art. 4 che stabilisce che le funzioni di tutela del patrimonio culturale sono attribuite allo Stato ed esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto altresì l'art. 29, comma 5, del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che dispone che il Ministero definisce, anche con il concorso con le regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali;

Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2005, n. 3431, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile definisce, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, le linee guida per l'applicazione delle norme tecniche allegate all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003, e s.m.i., in relazione alle peculiari esigenze della salvaguardia del patrimonio culturale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005, emanato di concerto con il Ministro dell'interno ed il Capo del dipartimento della protezione civile, con il quale sono state approvate le norme tecniche per le costruzioni, ed in particolare il punto 5.7.1.1, nel quale gli allegati 2 e 3 alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003 sono richiamati come specifiche indicazioni tecniche che possono essere adottate nel rispetto dei livelli di sicurezza stabiliti nel decreto stesso;

Visto il decreto del Capo dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2199 del 23 maggio 2005, di concerto con il Capo dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali, con il quale è costituito un gruppo di lavoro per la predisposizione di un documento di base finalizzato all'emanazione di linee guida inerenti l'applicazione della normativa tecnica per le esigenze di salvaguardia del patrimonio culturale;

Visto il documento «Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni ed all'applicazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, e s.m. e i.»;

Visto il parere favorevole n. 66 espresso dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 21 luglio 2006, con il quale sono state anche apportate modifiche ed integrazioni al documento di cui sopra, che è stato licenziato con il titolo «Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni» in quanto collocato all'interno della cornice normativa introdotta dal citato decreto ministeriale 14 settembre 2005;

Ravvisata l'ineludibile necessità di proporre strumenti strategici ed innovativi idonei alla prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico;

Acquisito il concerto del Ministero per i beni e le attività culturali;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 20 settembre 2007;

Adotta

i seguenti indirizzi operativi di cui all'allegato 1, intitolato «Oggetto della direttiva» e relativi allegati A, B, C, per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni.

Ai fini del monitoraggio sull'attuazione della presente direttiva nel corso dell'anno successivo alla sua entrata in vigore, anche al fine di renderla coerente con le norme tecniche per le costruzioni di successiva emanazione, viene istituita una cabina di regia Stato-regioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

Le regioni, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e il Dipartimento della protezione civile, possono disciplinare le modalità applicative e le attività di monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio culturale, in coerenza con le finalità della presente direttiva.

La presente direttiva entra in vigore decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: PRODI